

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3937}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, MAROCCO, ISGRO', PISICCHIO,
RUSSO FERDINANDO, REALE GIUSEPPE**

Presentata il 17 luglio 1975

**Modifica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958,
n. 250, concernente previdenza a favore dei pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 marzo 1958, n. 250, sancisce, all'articolo 1, la estensione dell'assistenza obbligatoria, gestita dall'INPS, dall'INAM e dall'INAIL, ai lavoratori della pesca, sia associati in cooperative, sia autonomi, purché esercitino la loro attività con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Il limite di stazza lorda fu posto con l'evidente scopo di stabilire una linea di demarcazione fra la piccola pesca e la media-grande pesca.

Tale limite, considerato già insufficiente all'atto dell'entrata in vigore della legge, a distanza di quasi venti anni, si è dimostrato sempre più inadeguato, in quanto lo sviluppo e le trasformazioni avvenute, nel frattempo, hanno costretto i piccoli operatori del settore a sostituire i natanti di stazza inferiore alle 10 tonnellate con mezzi più adeguati alle mutate esigenze della produzione.

Di tal che si è verificato l'assurdo che, pur restando immutata la conduzione dell'attività (piccolo operatore autonomo o cooperativa di lavoratori), la semplice sostituzione della piccola barca con un battello

di maggiori capacità, ma pur sempre di modeste proporzioni, ha comportato l'obbligo della iscrizione al regime delle Casse marittime; regime istituito per i grossi armatori e, comunque, per la media-grande pesca marittima ed oceanica.

Vale a dire che il semplice adeguamento, per altro imposto dalle esigenze della produzione, del mezzo di lavoro, si è trasformato in un autentico atto punitivo, in quanto il passaggio da un sistema (quello dell'INPS, INAM, INAIL) all'altro (quello delle Casse marittime) eleva l'onere contributivo ad aliquote non sostenibili dalla piccola pesca.

La presente proposta di legge, si propone appunto la elevazione della stazza minima da 10 a 50 tonnellate lorde dei natanti adibiti alla pesca, allo scopo di assicurare il godimento dei particolari benefici previsti dalla citata legge n. 250 del 1958, in materia di oneri contributivi ad un settore, quale quello della piccola pesca, che è tuttora uno dei settori a più basso reddito *pro capite*.

L'elevazione della stazza, entro il limite ragionevole di appena 50 tonnellate, costi-

tuisce altresì un incentivo per l'impiego di mezzi più sicuri e più produttivi.

Approvando la presente proposta di legge daremo non solo una testimonianza di sensibilità sociale ad un'onesta e benemerita categoria di lavoratori, ma avremo contribuito ad attutire il disavanzo della bilancia dei pagamenti per i riflessi positivi che si determineranno con l'aumento della produzione nazionale, data la persistente forte incidenza dell'importazione dei prodotti ittici.

Inoltre, in previsione dell'attuazione della riforma sanitaria, si pone con estrema

urgenza la necessità di un più idoneo inquadramento della categoria, per evitare che il settore, o quello che resterà del settore della piccola pesca possa giungere all'appuntamento della istituzione delle unità sanitarie locali con un carico contributivo del tutto sproporzionato rispetto alle effettive capacità della categoria.

L'iniziativa, infine, non comporta oneri finanziari in quanto i destinatari, quasi tutti già beneficiari della vigente normativa, passano solo da un regime contributivo ad un altro.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, le parole: « con natanti non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda », sono sostituite con le parole: « con natanti non superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda ».